



IL RETTORE

- VISTA la legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”;
- VISTO il D.M. n. 449 del 12 giugno 2013 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale e, in particolare, l’art. 10, comma 3, lettera b) che ha introdotto la valutazione del percorso scolastico, rimettendo alle singole Università sedi di Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie la determinazione dei relativi criteri;
- VISTO il D.R. n. 522 del 2 luglio 2013 con il quale è stata bandita una selezione per l’ammissione, per l’a.a. 2013/2014, ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di questa Università;
- LETTO l’art. 5 del suddetto bando, con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione del punteggio riferito alla valutazione del percorso scolastico dei candidati;
- VISTO il D.R. n. 627 del 30/08/2013, così come integrato con D.R. n. 648 del 10/09/2013, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice della predetta selezione;
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l’art. 20 rubricato “*Corsi di laurea ad accesso programmato*”, con il quale è stato abrogato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008 e, di conseguenza, è stato eliminato il punteggio attribuito al voto di maturità per l’accesso ai corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge n. 264/99;
- LETTA la nota prot. n. 18516 del 10/09/2013 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che l’eliminazione del punteggio attribuito al voto di maturità per l’accesso ai corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge n. 264/99 vale anche per l’a.a. 2013/2014;
- VISTO il D.R. n. 659 del 12 settembre 2013 con il quale sono stati approvati gli atti della predetta selezione ed è stata conseguentemente approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l’ammissione alla prova e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante l’autocertificazione, la graduatoria di merito per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- CONSIDERATO che, in sede di conversione, con la legge 8 novembre 2013, n. 128 il testo del citato art. 20 del decreto legge n. 104/2013 è stato modificato, prevedendosi che le graduatorie per l’accesso ai corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge n. 264/99 debbano essere riformulate tenendo conto anche del punteggio attribuito al voto di maturità;
- CONSIDERATO che ai fini della nuova graduatoria formulata ai sensi del citato art. 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 12 devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il

numero massimo di posti disponibili come risultante, per le Università interessate, dai relativi decreti di programmazione;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2013 n. 986 con il quale il M.I.U.R. ha definito le procedure di applicazione dell'art. 20 in questione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 novembre 2013 n. 986, "*le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi*" e che sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 o nell'a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/14 che, in base alla definizione delle graduatorie, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione;

CONSIDERATO che i posti complessivamente disponibili per l'accesso, per l'a.a. 2013/2014, ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di questa Università sono 112;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 novembre 2013 n. 986 è approvata, al fine di includere il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del DM n. 449/2013 e secondo le modalità originariamente previste dal bando richiamato nelle premesse, la nuova graduatoria generale di merito della selezione per l'ammissione, per l'a.a. 2013/2014, ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di quest'Università, come riportata nell'allegato 1, che è parte integrante del presente Decreto Rettoriale.

Tale nuova graduatoria non sostituisce quella approvata con D.R n. 659 del 12 settembre 2013, ma vale soltanto per i candidati, collocati nelle prime 112 posizioni, che non sono stati ammessi - neanche a seguito di scorrimento - ad alcuno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie o che si sono immatricolati - anche a seguito di scorrimento - ad un Corso che costituisce un'opzione ulteriore rispetto a quello al quale sarebbero stati ammessi in base alla nuova graduatoria.

Art. 2

Sulla base dell'ordine di posizione risultante dalla nuova graduatoria di merito di cui all'art. 1, tenendo conto poi delle opzioni espresse nella domanda di ammissione e dei posti messi a concorso, i primi 112 candidati in posizione utile, ai sensi dell'art. 7 del bando citato nelle premesse, sono stati ASSEGNATI o PRENOTATI su ciascun Corso di Laurea secondo il prospetto riportato nell'allegato 2, che è parte integrante del presente Decreto Rettoriale.

Tenuto conto delle immatricolazioni perfezionate ai sensi del citato D.R n. 659 del 12 settembre 2013 e dei successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria, gli unici candidati collocati in posizione utile che sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 o nell'a.a. 2014/2015 sono i seguenti:

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio totale	Corso di assegnazione
79	Miele	Maria Enza	38.10	DIETISTICA
101	Viglione	Diana	36.00	TPALL
104	Pacitto	Luca	35.60	TPALL

Art. 3

La presente pubblicazione costituisce notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge.

A partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento ed entro il 31 gennaio 2014 i candidati indicati nel precedente articolo, qualora intendano immatricolarsi per l'a.a. 2013/2014, devono compilare via *web* la propria domanda accedendo al Portale dello Studente presente sul sito www.unimol.it: effettuando il *login* alla propria *homepage* con le chiavi personali (nome utente e *password*) fornite all'atto dell'iscrizione alla selezione e seguendo le apposite istruzioni, devono stampare, al termine della procedura prevista, la propria domanda di immatricolazione in formato PDF.

Ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione, la domanda, completa dei seguenti allegati:

1. ricevuta originale attestante l'avvenuto versamento - quale prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 2013/2014 (€ 200,00) e tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€ 140,00) - di € 340,00 da pagare utilizzando il MAV che la procedura genera al termine del processo di immatricolazione andando sul pulsante "Pagamenti";
2. due fotografie formato tessera uguali e recenti;
3. fotocopia di un documento di identità valido;
4. una marca da bollo da € 16,00;

deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di Campobasso entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2014.

Alla documentazione di immatricolazione deve essere allegata, redatta sul modulo in distribuzione presso gli sportelli della Segreteria Studenti di Campobasso e pubblicato anche sul sito *web* delle Segreterie (sezione "*Modulistica*"), anche la dichiarazione di impegno a sottoporsi, entro 60 giorni dall'immatricolazione, alla prova tubercolina da eseguirsi, presso la ASL del proprio comune di residenza, con tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare (provvedimento 17/12/1998 della Conferenza Stato - Regioni) e dal D.P.R. 7/11/2001, n. 465, che regola la vaccinazione antitubercolare. Si raccomanda, inoltre, di eseguire, ai sensi della legge n. 165 del 27/05/1991, la vaccinazione contro l'epatite virale B, offerta gratuitamente ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità presso la ASL del proprio comune di residenza.

All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione il personale della Segreteria Studenti provvederà a creare l'*account* di posta elettronica istituzionale dello studente, che dovrà sottoscrivere il modulo con il quale dichiara di accettare di ricevere a tale *account* qualsiasi comunicazione inerente la propria carriera e proveniente dalle strutture didattiche ed amministrative dell'Università, ai sensi del "*Regolamento per il servizio di posta elettronica rivolto agli studenti*". Il relativo modulo è disponibile sul sito www.unimol.it>profilo "Studente">Segreteria Studenti>Modulistica>E-mail istituzionale.

Non saranno accettate domande di iscrizione o documentazione spedite per posta o a mezzo fax.

I candidati che risultano iscritti ad altro Corso di Studio di quest'Università o di altro Ateneo e che intendono effettuare il passaggio o il trasferimento ad uno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie devono presentare agli sportelli della Segreteria Studenti di Campobasso, entro e non oltre il predetto termine (ore 12.00 del 31 gennaio 2014), rispettivamente, richiesta di passaggio - da effettuare via *web* accedendo al Portale dello Studente presente sul sito www.unimol.it - o copia attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza. Entro lo stesso termine, gli studenti che si trasferiscono da altro Ateneo devono anche procedere alla compilazione via *web*, accedendo al Portale dello Studente, della domanda di immatricolazione per trasferimento.

L'iscrizione ad uno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie è, ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Molise o presso altro Ateneo.

Ai sensi della delibera adottata dal Senato Accademico dell'Università nella seduta del 9 luglio

2003, lo studente trasferito “non può far ritorno presso l’Università di provenienza o chiedere ulteriore trasferimento presso altro Ateneo, se non siano trascorsi almeno due anni accademici da quello in cui è stato effettuato il trasferimento presso l’Ateneo molisano”.

Art. 4

I candidati ammessi in sovrannumero che non provvederanno a regolarizzare la propria immatricolazione entro i suddetti termini (ore 12.00 del 31 gennaio 2014) potranno iscriversi in sovrannumero solo nell’a.a. 2014/15.

Campobasso, 18 dicembre 2013

F.to IL RETTORE
(Prof. Gianmaria PALMIERI)